



# Corte d'Appello di Milano

SEZIONE 02

R.G: 2795/2012

All'udienza collegiale del giorno 13/03/2013 ore 11:45

**PRESIDENTE** Dr. CRIVELLI CARLO

**Giudice/Consigliere** Dr. CALENDINO VINICIA SERENA

**Giudice/Consigliere** Dr. SANTOSUOSSO AMEDEO

N. 1076/13	S.
N. 1000/13	F.
N. ....	F.

aut SPletta) DPR  
Relatore 13/1/86

Con l'assistenza del cancelliere sottoscritto e del P.M. Dr.

Preliminarmente Il Presidente  
sostituisce quale relatore della

causa al G.R. Dr. ....

Il G.R. Dr. ....

Cronologico n.

Camera Cons. del

T. Mi  
S. 10<sup>e</sup>  
Q. Simonetti

Chiamata la causa ,

Attore principale

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI  
Avv. AVVOCATURA STATO MILANO

Convenuto principale

Avv. LAZZARINI SIMONE

sono presenti per il Ministero l'avv. Vitelli per l'Avvocatura, nonché  
l'avv. Lazzarini per il convenuto, che ha letto la sentenza.  
E' presente lo dott. Colombi Freccero ai fini della lettura.  
Le parti discutono preliminarmente ai sensi dell'art 281 cc. e. la Corte  
ha letto la sentenza, e del dispositivo.

Il Presidente  
*[Signature]*

N. R.G. 2795/2012



N. 1046/2013
N. 1000/2013 rep.
N. _____ F.N.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione seconda CIVILE

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr. Carlo Crivelli	Presidente
dr. Vinicia Serena Calendino	Consigliere rel.
dr. Amedeo Santosuosso	Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 2795/2012 promossa in grado d'appello

DA

**MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI** (C.F. 96047640584), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA STATO MILANO, elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. AVVOCATURA STATO MILANO

**APPELLANTE  
CONTRO**

( C.F. \_\_\_\_\_ ), con il patrocinio dell'avv. LAZZARINI SIMONE, elettivamente domiciliata in VIA I. ROSELLINI 12 MILANO presso il difensore avv. LAZZARINI SIMONE,

**APPELLATA**

avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale da trasfusione, sulle conclusioni rassegnate in atto d'appello (dichiarare prescritte e comunque respingere le richieste risarcitorie di \_\_\_\_\_; in via subordinata, detrarre gli importi già eventualmente ottenuti da \_\_\_\_\_ a titolo d'indennizzo ex l. 210/1992, con vittoria di spese di entrambi i gradi) e in comparsa di costituzione ( rigettare l'appello, con vittoria di spese del grado),

ritenuto di decidere, come da verbale d'udienza del 16 gennaio 2013, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 281 sexies cpc, ascoltati all'odierna udienza i Procuratori delle parti, che hanno ribadito le rispettive conclusioni ed illustrato oralmente i rispettivi argomenti,

premessi che con atto di citazione notificato il 29 luglio 2008 ha chiesto la condanna del Ministero convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito di infezione cronica derivante da trasfusioni di sangue infetto effettuate nel novembre del 1983 e che il Ministero ha eccepito, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del diritto e ha contestato, altresì, la fondatezza della domanda, di cui ha chiesto il rigetto,

rilevato che il Tribunale a) ha rigettato l'eccezione di prescrizione in quanto l'attrice aveva dimostrato che i segni dell'infezione le erano stati diagnosticati per la prima volta a seguito di esami clinici del 14 maggio 2008 e che l'atto di citazione era stato notificato il 29 luglio 2008, e conseguentemente, entro il termine prescrizionale quinquennale, b) ha ritenuto la fondatezza della domanda sulla base della c.t.u. svolta nel corso del giudizio, che aveva accertato che l'attrice era affetta da "epatite cronica HCV correlata con persistente replicazione virale documentata ..con fibrosi avanzata del parenchima epatico eco-documentata ...", e che tale patologia doveva essere posta "..con elevato grado di probabilità clinico-epidemiologica in rapporto causale con il trattamento sostitutivo omologo avuto nel novembre 1983",

rilevato che il Tribunale ha ritenuto che -per il generale obbligo del *neminem laedere*- doveva ritenersi che le conoscenze dell'epoca, ancorché non fossero state identificate alcune patologie, già rendessero doverosa, per il soggetto titolare del potere di vigilanza in materia sanitaria, l'adozione di misure precauzionali che, se completamente attuate, avrebbero grandemente ridotto le possibilità di contagio del trasfuso e il danno -nella maggior parte dei casi permanente- alla salute,

rilevato che il Tribunale, a causa della epatopatia cronica rilevata dal c.t.u., valutata nel 40% dell'integrità psico-fisica, ha quantificato il danno biologico permanente subito da -sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano modificate nel 2009- in euro 210.077,00 aumentate in personalizzazione ad euro 235.000,00 a titolo di capitale, oltre ad euro 18.180,00 per interessi compensativi fino alla data della decisione e agli ulteriori interessi legali, non essendo state documentate spese mediche e non essendo stata provata la corresponsione, in favore della danneggiata, di alcun indennizzo da portare in detrazione dal danno liquidato,

rilevato che l'appellante Ministero ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto, in quanto a suo dire decorrente da epoca certamente precedente a quella degli esami clinici effettuati il 14 maggio 2008, l'infondatezza della domanda in quanto il virus dell'epatite C contratta da era stato isolato solo a partire dal 1989, nonché la mancata prova del danno, peraltro liquidato in modo sempre a suo dire eccessivo e dal quale avrebbero dovuto essere detratti gli importi eventualmente ricevuti da a titolo d'indennizzo ex legge 210/1992,

questa Corte:

considerato che, come statuito da Cass. n. 576/2008, il termine prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma da quello in cui essa viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche,

considerato che ha dedotto di aver avuto conoscenza della malattia solo a seguito degli esami clinici effettuati 14 maggio 2008, che non risulta evidenza di esami od accertamenti anteriori (a fronte peraltro di una malattia notoriamente silente ed asintomatica) e che il Ministero non ha provato alcuna conoscenza -in tesi- anteriore, essendosi esso limitato ad affermare (vedi p. 8 atto di appello, in centro), del tutto genericamente, che "l'odierna appellata avrebbe potuto percepire la malattia molti anni prima della data degli esami clinici del 14 maggio 2008",

considerato che ha citato in giudizio il Ministero nel luglio 2008 e dunque pochi mesi dopo l'avvenuta percezione della malattia ed ampiamente entro il termine prescrizione quinquennale,

ritenuto dunque che l'eccezione di prescrizione è infondata,

considerato che, come statuito da Cass. n. 8433/ 2011, cui viene fatto espresso riferimento, già a partire dalla data di conoscenza dell'epatite B (avvenuta in anni precedenti al 1983, NDE), in caso di trasfusione di sangue infetto sussiste la responsabilità del Ministero della Salute per patologie conseguenti all'infezione con il virus HBV, HIV e HCV,

considerato che il riconoscimento del danno biologico e la sua liquidazione, da parte del Tribunale, sono stati effettuati sulla base della consulenza tecnica espletata nel giudizio di primo grado e delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, seguendo criteri non specificamente contestati dal Ministero e che appaiono corretti e che il Ministero non ha provato neppure l'avvenuta corresponsione di somme a qualsiasi titolo versate alla signora

ritenuto dunque che l'appello va rigettato, con condanna dell'appellante, soccombente alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DL 140/2012, e tenuto conto dell'ampia recente giurisprudenza in materia, che il Ministero non ha neppure citato,

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'appello proposto dal Ministero della salute avverso la sentenza n. 6418/2012 del Tribunale di Milano, che, per l'effetto, conferma,


condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellata le spese processuali del presente grado, liquidate in complessivi € 10.000,00 <sup>per complessivi</sup>, oltre agli accessori fiscali e previdenziali spettanti per legge.

La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte il 13 marzo 2013

Il Consigliere est. Vinicia Serena Calendino *Vinicia Calendino*

Il Presidente dott. Carlo Crivelli



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Concetta MELIDONA  
*Melidona*

CORTE D'APPELLO DI MILANO  
DEPOSITATA NELLA CANCELLERIA  
DELLA 2ª SEZIONE CIVILE

Oggi 13-03-2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Concetta MELIDONA  
*Melidona*